

# **STATUTO ASSOCIAZIONE VERONESE DEGLI AVVOCATI GIUSLAVORISTI**

(testo modificato con assemblea straordinaria degli associati del 9/5/2019)

## **Art. 1 – Generalità**

E' costituita con sede in Verona, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sezione staccata del Palazzo di Giustizia, piazzale Zanconati, l'Associazione Veronese degli Avvocati Giuslavoristi, associazione unitaria e apartitica degli avvocati e dei praticanti avvocati, che esercitano la loro attività professionale in Verona.

## **Art. 2 - Scopi dell'Associazione**

L'Associazione si prefigge di svolgere attività diretta a:

- a) operare per la piena realizzazione del diritto di azione e difesa nelle controversie individuali e collettive in materia di lavoro, in particolare rapportandosi con il Consiglio dell'Ordine, con la locale magistratura e le Pubbliche Amministrazioni operanti sul territorio;
- b) contribuire allo studio e alla formazione delle norme sostanziali e processuali in materia di diritto del lavoro, pubblico e privato, del diritto sindacale, delle relazioni industriali e del diritto della sicurezza sociale;
- c) tutelare gli interessi e le condizioni di lavoro degli avvocati, rinsaldare i vincoli di solidarietà e colleganza professionale, promuovere iniziative per l'aggiornamento professionale;
- d) tutelare gli interessi morali e materiali dei giovani che intendono avviarsi alla professione forense;
- e) contribuire allo svolgimento in piena autonomia delle funzioni giurisdizionali forensi;
- f) collaborare con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, con le altre associazioni forensi, nazionali ed internazionali per tutelare il prestigio e gli interessi morali ed economici dell'avvocatura.

## **Art. 3 - Assenza di fini di lucro. Patrimonio.**

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione e dai contributi liberi di associati e terzi.

L'associazione non distribuirà utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Nel caso di scioglimento l'eventuale patrimonio risultante dopo aver proceduto alla estinzione totale degli oneri passivi sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o dalle Pubbliche Autorità.

## **Articolo 4 - Attività**

Per la realizzazione dei suoi fini l'Associazione promuove incontri con colleghi, magistrati ed operatori della giustizia ed organi di governo; organizza studi, ricerche, indagini, seminari, conferenze, convegni, scambi culturali con altre istituzioni similari, intraprendendo ogni altra idonea iniziativa, compresa la pubblicazione e la diffusione degli atti e dei risultati raggiunti.

## **Art. 5 – Adesione all'Associazione**

Tutti gli avvocati ed i praticanti avvocati, che esercitano la professione in Verona, interessati nelle branche del diritto di cui all'art. 2 lett. b) del presente Statuto, possono iscriversi all'Associazione, accettandone lo Statuto stesso e contribuendo alla determinazione ed attuazione delle iniziative.

La qualità di socio si acquista, mediante presentazione da parte di due soci, con l'iscrizione e con il pagamento della quota sociale.

La qualità di socio si perde per dimissioni o per esclusione su delibera del Consiglio Direttivo, per morosità o per comportamenti incompatibili con la qualità di socio.

### **Art. 6 – Quota sociale**

L'appartenenza all'Associazione obbliga l'iscritto al versamento della quota annuale di iscrizione entro il 15 gennaio di ciascun anno nell'ammontare stabilito dall'Assemblea degli iscritti su parere del Consiglio Direttivo.

L'entità della quota è stabilita nella misura di € 50,00 per gli avvocati con più di 5 anni di anzianità, di € 30,00 per quelli sino a 5 anni di anzianità e di € 10,00 per i praticanti. L'iscritto ha diritto di ricevere l'attestato relativo al pagamento della quota annuale di iscrizione. Tale attestato non costituisce ricevuta fiscale né fattura.

In nessun caso potranno essere poste limitazioni temporali alla partecipazione dei soci alla vita associativa.

### **Art. 7 – Organi e cariche**

Sono organi della Associazione:

1. L'Assemblea degli iscritti;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Segretario;
5. Il Tesoriere;

### **Art. 8 - L'Assemblea degli iscritti**

L'Assemblea degli iscritti alla Associazione viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto.

L'esercizio sociale dura dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto un rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea per l'approvazione del predetto rendiconto deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ha altresì facoltà di fare proposte e di dare indicazioni al Consiglio Direttivo in ordine all'amministrazione, all'attività ed alla organizzazione della Associazione. L'Assemblea viene convocata indicandone l'ordine del giorno, mediante avviso da affiggere, nella bacheca dell'Associazione in Tribunale, almeno quindici giorni prima e mediante comunicazione scritta informale da inviarsi, anche via mail, ai soci nel medesimo termine. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e delibera a maggioranza semplice.

In occasione del rinnovo delle cariche biennali essa determina le linee programmatiche e le scelte fondamentali dell'Associazione; elegge, a voto segreto, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri

L'Assemblea Straordinaria viene convocata per deliberazioni urgenti su argomenti di rilevanza statutaria, a richiesta di un terzo degli iscritti o del Presidente.

Hanno diritto di voto, sia all'assemblea ordinaria che straordinaria, coloro che risultano iscritti all'Associazione e in regola con il versamento della quota di iscrizione dell'anno in corso e dell'anno precedente.

Ogni associato non potrà essere munito di più di una delega

### **Art. 9 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri e dura in carica due anni. Esso svolge ogni attività utile per il raggiungimento degli scopi sociali, curando l'organizzazione interna e promuovendo le iniziative dell'associazione.

Compatibilmente con le candidature presentate nel Consiglio Direttivo devono essere presenti almeno due componenti di ciascun genere.

Il Consiglio Direttivo gestisce i fondi della Associazione, presenta all'Assemblea dei soci il rendiconto annuale, indirizza le attività della Associazione volte al perseguimento dei fini sociali, delibera sull'organizzazione e lo svolgimento delle attività da espletare durante l'anno.

Il consiglio Direttivo elegge nell'ordine il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere nel corso della sua prima riunione successiva all'assemblea elettorale, con votazione a maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.

Nel caso di dimissioni o impedimento continuativo del Presidente, del Segretario o del Tesoriere si procede a nuova votazione con la stessa maggioranza.

Nel caso di mancato raggiungimento della maggioranza di cui sopra, verrà proclamato eletto il membro del Direttivo che ha avuto più voti dall'assemblea o, in caso di parità di voti, il più anziano d'età.

Ciascun studio legale non potrà candidare nel direttivo più di un collega.

### **Articolo 10 - Il Presidente**

Il Presidente rappresenta l'Associazione, presiede l'Assemblea degli iscritti, svolge le attività previste dallo Statuto e cura di organizzare l'attività in base agli orientamenti fissati dal Consiglio Direttivo.

In caso di temporaneo impedimento o assenza, la presidenza è assunta dal più anziano fra i consiglieri presenti.

### **Articolo 11 - Il Segretario**

Il Segretario è designato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Coadiuvando il Presidente nell'attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutari svolgendo i compiti esecutivi affidatigli dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 12 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. È depositario dei fondi dell'Associazione, ne cura la contabilità e predispone il rendiconto annuale. Cura la gestione amministrativa della Associazione, con firma libera sui conti bancari e per ogni altra operazione. Provvede alla riscossione ed ai pagamenti congiuntamente o disgiuntamente al Presidente o al Segretario secondo le regole determinate dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 13 - Provvedimenti a carico degli associati**

Il direttivo dell'associazione è competente a decidere sulle violazioni da parte degli Associati alle norme di comportamento deontologico o per azioni ritenute disdicevoli nell'ambito o fuori dell'Associazione.

Il direttivo delibera il proscioglimento ovvero l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:

- avvertimento
- censura scritta;
- espulsione.

Il direttivo decide su richiesta di ciascun associato.

Qualora si discuta di comportamenti o azioni tenute da un componente del direttivo, lo stesso sarà tenuto ad astenersi e lo stesso valga allorchè si discuta di comportamenti o azioni tenuti da un suo collega di studio; in tal caso decideranno sul proscioglimento o l'adozione del provvedimento gli altri componenti del direttivo. Qualora non si raggiungesse una maggioranza numerica in ordine all'adozione di uno dei provvedimenti indicati sopra, dovrà essere disposto il proscioglimento.

Avverso il provvedimento assunto dal direttivo il socio sanzionato potrà promuovere la costituzione di un collegio arbitrale comunicando a ciascun componente del direttivo via pec entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento il nominativo del proprio arbitro. Nei successivi 20 giorni il direttivo comunicherà via pec al socio interessato il nome dell'arbitro che intende nominare chiedendo al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona la nomina del terzo

arbitro che consenta la costituzione e il funzionamento del collegio arbitrale. Il collegio arbitrale procederà alla decisione in base alle norme di cui al codice di procedura civile.

#### **Art. 14 – Revisione dello Statuto**

Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o di 1/6 degli iscritti, a maggioranza semplice, purchè i voti favorevoli rappresentino almeno 1/5 degli iscritti in regola con il versamento delle quote.

#### **Articolo 15 - Clausola finale**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del codice civile per le Associazioni non riconosciute.